

Insider Register: relevant legislation references



Directive 2003/6/EC of 28 January 2003



Art. 6, par. 3, comma 3

“Member States shall require that issuers, or persons acting on their behalf or for their account, draw up a list of those persons working for them, under a contract of employment or other-wise, who have access to inside information. Issuers and persons acting on their behalf or for their account shall regularly update this list and transmit it to the competent authority whenever the latter requests it”.

Directive 2004/72/EC of 29 April 2004



Art. 5

1. For the purposes of applying the third subparagraph of Article 6(3) of Directive 2003/6/EC, Member States ensure that lists of insiders include all persons covered by that Article who have access to inside information relating, directly or indirectly, to the issuer, whether on a regular or occasional basis.
2. Lists of insiders shall state at least:
 - a) the identity of any person having access to inside information;
 - b) the reason why any such person is on the list;
 - c) the date at which the list of insiders was created and updated.
3. Lists of insiders shall be promptly updated:
 - a) whenever there is a change in the reason why any person is already on the list;
 - b) whenever any new person has to be added to the list;
 - c) by mentioning whether and when any person already on the list has no longer access to information.
4. Member States shall ensure that lists of insiders will be kept for at least five years after being drawn up or updated.
5. Member States shall ensure that the persons required to draw up lists of insiders take the necessary measures to ensure that any person on such a list that has access to inside information acknowledges the legal and regulatory duties entailed and is aware of the sanctions attaching to the misuse or improper circulation of such information.

Legislative decree 58/1998 - Testo Unico della Finanza (updated by article 9 - Law n.62/2005 and by Law n.262/2005)



Art. 115-bis

Lists of persons having access to inside information

1. Listed issuers and persons in a control relationship with them and persons acting on their behalf or for their account shall draw up, and keep regularly updated, a list of the persons who, in the exercise of their employment, profession or duties, have access to information referred to in Article 114(1). Consob shall establish the procedures for drawing up, keeping and updating such lists^[1].

^[1] Article added by Article 9 of law 62/2005 (*the 2004 Community Law*) and valid from April 1st, 2006.

Legislative decree 58/1998 - Testo Unico della Finanza (updated by article 9 - Law n.62/2005 and by Law n.262/2005)



Art. 181

Inside information

1. For the purposes of this title inside information shall mean information of a precise nature which has not been made public relating, directly or indirectly, to one or more issuers of financial instruments or one or more financial instruments and which, if it were made public would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments.
2. In relation to derivatives on commodities, inside information shall mean information of a precise nature which has not been made public relating, directly or indirectly, to one or more such derivatives and which users of markets on which such derivatives are traded expect to receive in accordance with accepted market practices on those markets.
3. Information shall be deemed to be of a precise nature if:
 - a. it refers to a set of circumstances which exists or may reasonably be expected to come into existence or an event which has occurred or may reasonably be expected to occur;;
 - b. it is specific enough to enable a conclusion to be drawn as to the possible effect of the set of circumstances or event referred to in subparagraph a) on the prices of financial instruments.
4. Information which, if made public, would be likely to have a significant effect on the prices of financial instruments shall mean information a reasonable investor would be likely to use as part of the basis of his investment decisions.
5. For persons charged with the execution of orders concerning financial instruments, inside information shall also mean information conveyed by a client and related to the client's pending orders, which is of a precise nature, which relates directly or indirectly to one or more issuers of financial instruments or to one or more financial instruments and which, if made public, would be likely to have a significant effect on the prices of those financial instruments^[1].

^[1] Modified by article 9 of law 62/2005 (*the 2004 Community Law*) .

Issuers Rules

(updated by Consob resolution n. 15232 of 29.11.2005)



Art. 152-bis

Establishment and content of lists

1. Lists referred to in Article 115-*bis* of the Consolidated Law shall be kept in a manner ensuring easy access to and retrieval of data.
2. They shall contain at least the following information:
 - a) the identity of any person who, by virtue of the exercise of his employment or profession or by virtue of the functions performed on behalf of the person required to keep the list has access on a regular or an occasional basis to inside information; if the person is a legal person, an entity or a professional association, the identity of a least one reference person able to identify the person who have had access to inside information must be indicated;
 - b) the reason why the person is on the list;
 - c) the date on which the person was placed on the list;
 - d) the date of every update of the information concerning the person.
3. Persons required to draw up lists shall record the methods used in keeping the list and the procedures for managing and retrieving data.
4. Companies in a control relationship with the issuer and the issuer itself may delegate the drawing up, management and keeping of the list to another company belonging to the same group provided the internal policies for the circulation and monitoring of inside information allow the company appointed to perform the related duties in full.
5. The articles of this Chapter and the provisions that refer to them shall not apply to issuers that have not applied for or approved the admission of their securities to trading on Italian regulated markets.

Issuers Rules (updated by Consob resolution n. 15232 of 29.11.2005)



Art. 152-ter

Updating of lists

1. Lists shall be promptly updated:

- a) whenever there is a change in the reason why any person is on the list;
- b) whenever any new person has to be added to the list;
- c) whenever it is necessary to record that any person on the list no longer has access to inside information and .

Art. 152-quater

Retention of lists

1. The data on persons on the list shall be retained for at least five years from the time when the circumstances that led to their inclusion or the updating of their data ceased to exist.

Art. 152-quinquies

Provision of information obligations

1. Persons subject to the obligations referred to in Article 115-*bis* of the Consolidated Law shall promptly inform persons on the lists:

- a. of their inclusion on the list and the updates concerning them;
- b. of the obligations deriving from their having access to inside information and of the sanctions established for offences provided for in Part V, Title 1-*bis*, Consolidated Law or for the unauthorized dissemination of inside Information.

VI - Registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate

a) Ambito di applicazione

97. Il capo I del Titolo VII del RE contiene la disciplina di attuazione dell'art. 115-*bis* del TUF, relativa ai registri delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate applicabile agli emittenti quotati, ai soggetti in rapporto di controllo e ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto. La finalità di detta disciplina è quella di sviluppare una maggiore attenzione degli operatori sul valore delle informazioni privilegiate di cui dispongono e, quindi, di stimolare la costituzione di adeguate procedure interne sulla circolazione e il monitoraggio di tali informazioni, ciò anche al fine di realizzare una riduzione del fenomeno dei *rumour* di mercato. La stessa disciplina consente al contempo di agevolare lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte della Consob sul rispetto delle norme previste a tutela dell'integrità dei mercati.

98. In relazione all'ambito di applicazione della disciplina in esame, si rileva che sono tenuti ad istituire e mantenere un registro, ai sensi dell'art. 115-*bis*, in via primaria gli emittenti quotati e i soggetti in rapporto di controllo con essi. In relazione a questi ultimi si evidenzia che sono da ritenere soggetti agli obblighi in questione sia i controllanti sia le società controllate.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



99. Gli emittenti quotati sono le società come definite dall'art. 1, comma 1, lett. w), del TUF, e pertanto tutti i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani. Atteso che l'estensione degli obblighi di informazione al pubblico, agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, è stabilita dal comma 12 dell'art. 114 del TUF, soltanto con riferimento agli adempimenti previsti dal medesimo articolo, la disciplina di legge non prevede un obbligo di tenuta dei registri per la fase precedente l'ammissione. Al riguardo tenuto conto dell'importanza che anche in tale fase il citato strumento può avere al fine della regolare gestione dell'informazione, da parte dei soggetti interessati, si raccomanda agli emittenti per i quali sia stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni, ai loro controllanti e controllati nonché ai soggetti che agiscono in loro nome o per loro conto di anticipare la predisposizione e tenuta dei registri a partire dalla data di formulazione della richiesta di ammissione.

100. Con riferimento ai controllanti le informazioni rilevanti sono quelle relative ad eventi o complessi di circostanze, riguardanti operazioni decise dagli stessi soggetti, direttamente idonee, alla luce delle circostanze concrete, ad influenzare il prezzo dei titoli quotati della controllata. Parimenti, in relazione alle società controllate rilevano tutte le informazioni che possano essere considerate di carattere privilegiato per la controllante quotata, alla luce della significatività delle attività delle predette società controllate. Nel caso in cui una società controllata abbia strumenti finanziari quotati in un paese comunitario diverso dall'Italia si ritiene sufficiente ai fini del rispetto dell'obbligo in esame che siano effettuati i relativi adempimenti previsti nel paese estero di quotazione.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



101. L'art. 152-*bis*, comma 4, del RE, consente, sia alle società in rapporto di controllo con l'emittente sia allo stesso emittente, di delegare ad altra società del gruppo l'istituzione, la gestione e la tenuta del registro purché le politiche interne relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate consentano alla società delegata un puntuale adempimento degli obblighi connessi. Al riguardo si precisa che per utilizzare tale facoltà è necessario che la gestione del registro, nell'interesse del soggetto tenuto all'adempimento, avvenga nel rispetto dei doveri posti a garanzia della riservatezza delle informazioni privilegiate e dei divieti sugli abusi di mercato, restando pertanto applicabile l'art. 114, comma 4, del TUF in caso di intenzionale o non intenzionale divulgazione delle informazioni al pubblico.

102. La disciplina si applica anche al controllante persona fisica; in questo caso tale persona dovrà mantenere evidenza di tutti i soggetti che hanno agito in suo nome o per suo conto.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



b) Soggetti che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso

103. In relazione ai soggetti che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso si rileva che i primi hanno la piena responsabilità dei registri da essi predisposti. L'emittente o il soggetto in rapporto di controllo sono tenuti ad indicare nei propri registri il nome del consulente, se persona fisica, ovvero della società di consulenza unendo, in tale caso, il nominativo di un diretto responsabile dell'attività prestata dalla stessa società di consulenza. I soggetti che agiscono nel loro nome o per il loro conto devono predisporre un registro contenente tutte le informazioni richieste dall'art. 152-bis del RE.

104. Tali soggetti devono istituire i registri nel momento in cui abbiano possibilità di accesso all'informazione privilegiata. Tale adempimento è agevolato dagli emittenti attraverso la formulazione di avvisi a coloro che espletano una funzione per loro conto quando vengano ad essi trasmesse informazioni privilegiate. Gli emittenti, infatti, al momento della comunicazione delle citate informazioni devono iscrivere nel proprio registro i predetti soggetti e darne loro notizia, attivando di conseguenza l'adempimento da parte dei terzi. Quanto sopra non esclude la possibilità che, ad esempio, i consulenti che prestino la loro attività in via continuativa per un emittente quotato istituiscano un registro relativo a tale cliente avendo accesso a singole o a gruppi di informazioni privilegiate attinenti il medesimo cliente.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



105. In merito all'individuazione dei soggetti da includere tra quelli che agiscono in nome o per conto dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso, si osserva che, ai fini di un prudente adempimento della disciplina in esame, è opportuno attenersi ad un'interpretazione non meramente formale delle caratteristiche che qualificano i predetti rapporti. E' da ritenere, pertanto, che rientrino tra tali soggetti, sia pure in modo non esaustivo, le seguenti figure:

- a) i consulenti vari dell'emittente o dei soggetti in rapporto di controllo con esso relativamente ad operazioni riguardanti l'emittente (in materia legale, fiscale, economico aziendale ecc.);
- b) le banche che organizzano e attuano programmi di finanziamento dell'emittente la cui esistenza è da ritenere rilevante per la stabilità finanziaria dell'emittente ovvero che comportano anche la prestazione di attività di consulenza, quali ad esempio i finanziamenti strutturati, i finanziamenti destinati alla ristrutturazione del debito e quelli collegati ad altre operazioni straordinarie;
- c) i soggetti abilitati che detengano informazioni privilegiate relative all'emittente, in qualità di aderenti a consorzi di collocamento e garanzia per l'emissione di strumenti finanziari, con esclusione della ordinaria attività di *trading* nell'ambito dello svolgimento dei servizi di intermediazione;
- d) le società di revisione;
- e) i soggetti abilitati che svolgono la funzione di *sponsor* a favore di un emittente.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



106. Si osserva, inoltre, che anche le agenzie di *rating* dovrebbero predisporre adeguate procedure relative alla circolazione e al monitoraggio delle informazioni privilegiate detenute in relazione agli emittenti oggetto di valutazione. Si rammenta che lo stesso CESR nel documento di consultazione degli *advice* per la Commissione europea (“*Market Abuse Additional Level 2 Implementing Measures*” CESR/03-102b), ai fini della descrizione dell’ambito di applicazione dei registri, aveva incluso in un elenco esemplificativo dei soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti anche le società di *rating*, elenco che non figura nelle misure adottate. Al riguardo si rileva che l’esigenza di applicare la disciplina in esame alle società di *rating* è analoga a quella che si pone per le società di revisione e per gli *sponsor*, cioè per una tipologia di soggetti che, da un lato, devono essere considerati indipendenti, dall’altro, vengono remunerati dall’emittente stesso e che, anche per tale ragione, sono stati inclusi tra i soggetti sottoposti all’obbligo in esame.

107. I soggetti che agiscono in nome o per conto degli emittenti quotati in Italia o dei soggetti in rapporto di controllo con essi sono tenuti ad adempiere agli obblighi di istituzione e mantenimento dei registri secondo le modalità previste dalla disciplina italiana anche se detti soggetti sono quotati in altri paesi comunitari.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



c) Caratteristiche delle persone da iscrivere

108. Da un punto di vista generale si osserva che l'universo delle persone da iscrivere nei registri non coincide con quello dei soggetti tenuti a comunicare le operazioni di compravendita di azioni emesse dall'emittente medesimo o altri strumenti finanziari ad esse collegati ai sensi dell'art. 114, comma 7, del TUF. In particolare, per quanto riguarda i soggetti interni all'emittente è da ritenere che il numero di quelli che vanno iscritti nei registri sia significativamente e abitualmente più ampio di quello relativo al secondo adempimento. I soggetti da includere nei registri sono infatti tutti quelli che hanno accesso alle informazioni privilegiate, prescindendo dal livello funzionale ricoperto nell'ambito dell'organizzazione aziendale dell'emittente e dei soggetti in rapporto di controllo con esso ovvero dei terzi rilevanti. Le persone soggette agli obblighi di informazione inerenti al c.d. *internal dealing* sono individuati, invece, in funzione dell'appartenenza a livelli apicali dell'emittente (amministrazione, direzione e controllo) nonché sulla base della concorrente capacità di incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dello stesso emittente, oltre che, per altre persone, in relazione allo stretto collegamento con i primi soggetti.

109. L'art. 115-bis del TUF prevede che devono essere iscritte nei registri le persone che "*in ragione dell'attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte*" hanno accesso alle informazioni privilegiate. La direttiva europea sugli abusi di mercato specifica che le persone che devono essere iscritte nel registro sono solo quelle che lavorano

"*per*" il soggetto obbligato in virtù di un contratto di lavoro o altro. Appare pertanto evidente che è fatto obbligo di indicare nei registri soltanto le persone che lavorano per conto, vale a dire nell'interesse di soggetti tenuti alla loro tenuta. Non dovranno quindi, ad esempio, essere inclusi nel registro le controparti in un'operazione di fusione o di acquisizione. Si evidenzia, tuttavia, che i nominativi delle persone che non lavorano per il soggetto obbligato ma che, comunque, hanno accesso a informazioni privilegiate relative all'emittente potrebbero essere oggetto di richiesta da parte della Consob nel corso di eventuali indagini in materia di abusi di mercato.

d) Caratteristiche dell'accesso alle informazioni privilegiate

110. L'art. 115-*bis* del TUF stabilisce che i soggetti iscritti nei registri sono quelli che “*hanno accesso alle informazioni privilegiate*”. Tale accesso non implica necessariamente il possesso effettivo di informazioni privilegiate, che è invece requisito essenziale dei comportamenti di abuso di tali informazioni previsti dal TUF. Per altro verso, l'accesso a informazioni privilegiate non deve essere inteso come mera “*eventualità*” di avere accesso a informazioni privilegiate, altrimenti nei registri verrebbero inclusi, ad esempio, tutti i dipendenti di una società quotata e, quindi, la disciplina perderebbe ogni valore.

111. Per una corretta applicazione delle disposizioni in esame occorre considerare le procedure interne del soggetto obbligato in materia di gestione dei flussi interni delle informazioni privilegiate. Nei registri devono essere indicati quindi le persone che in base a tali procedure hanno effettivamente possibilità di accesso a informazioni privilegiate, tipicamente i soggetti che possono entrare in possesso di informazioni privilegiate in modo lecito e autorizzato. Nei registri, inoltre, andranno indicati anche tutti i soggetti che entrano effettivamente in possesso delle informazioni privilegiate, sia pure in modo occasionale.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



112. Al riguardo si rappresenta che la disciplina in esame ha anche l'obiettivo di incentivare i soggetti obbligati ad intraprendere un'attiva politica aziendale in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate.

113. Si evidenzia che l'informazione privilegiata che comporta l'iscrizione nel registro di chi vi abbia accesso coincide con la tipologia di informazione definita dall'art. 181 del TUF. In particolare, lo stesso articolo stabilisce che un'informazione è di carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze o eventi verificatisi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificheranno. E' pertanto necessario provvedere alla registrazione delle persone che dispongano delle informazioni privilegiate relative sia ad eventi o complessi di circostanze già verificatisi, per i quali, pertanto, si realizza l'obbligo della diffusione al pubblico, sia ad eventi o complessi di circostanze di probabile realizzazione.

e) Struttura dei registri

114. In generale i criteri per la tenuta dei registri dovrebbero riflettere le scelte adottate dai soggetti obbligati in materia di circolazione e monitoraggio delle informazioni privilegiate e potrebbero essere, quindi, molto differenziati in base alle specifiche soluzioni individuate. L'emittente è, pertanto, libero di predisporre e gestire il registro secondo le esigenze della propria struttura organizzativa.

115. A tale riguardo, pertanto, è possibile mantenere tali strumenti su supporto cartaceo o informatico. Le modalità di tenuta dei registri devono tuttavia essere idonee ad assicurare sufficienti requisiti di qualità in ordine alla: *i)* certezza della data di ogni annotazione; *ii)* immodificabilità del contenuto. E' da ritenere comunque che per gli emittenti quotati lo strumento informatico risponda in modo migliore alle esigenze di pronta esibizione e agevole consultazione in caso di apposita verifica disposta dalla Consob. Per quanto concerne le modalità di iscrizione e aggiornamento dei registri si può osservare che è possibile predisporre registri sia "*permanent*" o "*funzionali*" sia "*occasional*" relativamente alle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dei ruoli e delle funzioni svolti. E' pertanto possibile che un soggetto venga iscritto nel registro in considerazione del fatto che esso lavora presso una specificata unità organizzativa che, in base alle procedure interne dell'emittente sulla circolazione delle informazioni privilegiate, ha accesso a particolari categorie, tipi o gruppi di informazioni privilegiate.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



116. Per quanto concerne le modalità di iscrizione e aggiornamento dei registri si può osservare che è possibile predisporre registri sia “*permanent*” o “*funzionali*” sia “*occasional*” relativamente alle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate in ragione dei ruoli e delle funzioni svolti. E’ pertanto possibile che un soggetto venga iscritto nel registro in considerazione del fatto che esso lavora presso una specificata unità organizzativa che, in base alle procedure interne dell’emittente sulla circolazione delle informazioni privilegiate, ha accesso a particolari categorie, tipi o gruppi di informazioni privilegiate.

117. I registri possono anche essere suddivisi per “*categorie*” di informazioni privilegiate, piuttosto che per singole specifiche informazioni. In particolare si potrebbero individuare liste contenenti persone in possesso di informazioni privilegiate che si trovano in uno stadio iniziale (ad esempio le unità organizzative che presso una *merchant bank* si occupano della ricezione via posta di informazioni eventualmente privilegiate), medio (ad esempio, le unità organizzative che si occupano specificatamente dei fatti sottostanti alle informazioni privilegiate), avanzato (ad esempio, i consiglieri di amministrazione) o terminale (ad esempio, le unità organizzative che si occupano della diffusione al pubblico delle informazioni privilegiate); si potrebbe inoltre adottare un criterio misto, anche in funzione delle diverse attività dell’emittente o della distribuzione territoriale degli uffici o degli stabilimenti. Potrebbe inoltre risultare opportuno predisporre un registro delle persone che stabilmente hanno accesso a informazioni relative a eventi rilevanti allo stato iniziale che possano successivamente avere un concreto sviluppo.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



118. La costituzione di tali registri “*permanenti*” o “*funzionali*” non esonera i soggetti obbligati dall’iscrivere nel registro le persone che hanno accesso occasionale a informazioni privilegiate. Queste ultime persone potranno essere, ad esempio, quelle che si occupano di specifiche informazioni privilegiate (ad esempio quelle che si occupano di un determinato progetto di acquisizione o fusione) o quei dipendenti che sono entrati in possesso di una informazione privilegiata al di fuori delle procedure sulla circolazione delle informazioni privilegiate sottostanti a “registri permanenti” o “funzionali”. Appare appropriato quindi che il soggetto obbligato preveda una procedura interna che richieda ai dipendenti già iscritti nel registro, che dovessero comunicare un’informazione privilegiata a soggetti non tenuti, in base alle disposizioni interne, ad avere accesso a tale informazione privilegiata, di comunicare tale circostanza alla funzione che si occupa della gestione del registro.

119. Considerato che la funzione del registro è strettamente connessa all’evidenziazione del collegamento tra informazione privilegiata e soggetto che vi ha accesso è evidente che la necessità della registrazione si presenta nel momento in cui detto acceso si determina.

Comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28.03.2006 (pp. 20-25). Please note: This part of presentation will only be available in Italian language



f) Modalità di iscrizione e cancellazione

120. I soggetti obbligati a istituire e mantenere i registri devono prevedere modalità di iscrizione nel registro che siano sufficientemente efficaci in termini di individuazione dei soggetti interessati e di verifica dell'effettivo funzionamento dei presidi volti a mantenere la confidenzialità delle informazioni privilegiate. A tale riguardo è da ritenere non adeguato un meccanismo che preveda l'esistenza di una mera funzione di "auto-denuncia", sulla base della quale le persone che si trovino in possesso di informazioni privilegiate comunicano tale circostanza a una funzione incaricata della gestione del registro. Tale meccanismo potrebbe invece essere previsto dalle norme interne del soggetto obbligato come uno degli strumenti di monitoraggio della circolazione delle informazioni privilegiate.

121. L'art. 152-*quater* del RE prevede che i dati relativi alle persone iscritte nel registro siano mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento. Sulla base di tale disposizione si fa osservare che l'eventuale cessazione di un particolare incarico (ad esempio, direttore amministrativo) che fa venire meno l'accesso a una data informazione privilegiata (ad esempio, elaborazione delle situazioni contabili) costituisce anch'esso un evento soggetto a registrazione. In tale caso il nominativo del citato dipendente dovrà restare per altri cinque anni nel registro a far data dall'ultima registrazione coincidente con la predetta cessazione dell'incarico.